



**ASSOCIAZIONE  
DI PROMOZIONE SOCIALE APS-ETS  
"SALVIAMO IL MARE DA NOI APS"  
STATUTO**

|          |                                                                             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1.  | Costituzione, denominazione e sede. ....                                    | 2  |
| Art. 2.  | Efficacia dello Statuto.....                                                | 2  |
| Art. 3.  | Scopo ed attività istituzionali.....                                        | 2  |
| Art. 4.  | Risorse economiche. ....                                                    | 5  |
| Art. 5.  | Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio 5 | 5  |
| Art. 6.  | Volontario e attività di volontariato .....                                 | 5  |
| Art. 7.  | Associati .....                                                             | 6  |
| Art. 8.  | Ammissione degli Associati. ....                                            | 7  |
| Art. 9.  | Diritti e doveri degli Associati. ....                                      | 7  |
| Art. 10. | Perdita della qualità di socio.....                                         | 8  |
| Art. 11. | Organi dell'Associazione. ....                                              | 9  |
| Art. 12. | L'Assemblea degli Associati .....                                           | 9  |
| Art. 13. | Compiti dell'Assemblea.....                                                 | 10 |
| Art. 14. | Assemblea Ordinaria .....                                                   | 11 |
| Art. 15. | Assemblea Straordinaria .....                                               | 11 |
| Art. 16. | Il Consiglio Direttivo. ....                                                | 11 |
| Art. 17. | Funzioni del Consiglio Direttivo. ....                                      | 12 |
| Art. 18. | Funzionamento del Consiglio Direttivo. ....                                 | 12 |
| Art. 19. | Il Presidente. ....                                                         | 13 |
| Art. 20. | Organo di Controllo.....                                                    | 13 |
| Art. 21. | Il Revisore legale dei conti. ....                                          | 14 |
| Art. 22. | Il Bilancio. ....                                                           | 14 |
| Art. 23. | Bilancio e rendicontazione.....                                             | 15 |
| Art. 24. | Bilancio sociale.....                                                       | 15 |
| Art. 25. | Convenzioni .....                                                           | 15 |
| Art. 26. | Personale retribuito .....                                                  | 15 |
| Art. 27. | Responsabilità dell'Associazione.....                                       | 16 |
| Art. 28. | Scioglimento dell'Associazione.....                                         | 16 |
| Art. 29. | Norma di rinvio. ....                                                       | 16 |

BR  
sh  
er  
fer  
MA  
TH  
er



\*\*\*

## **Art. 1. Costituzione, denominazione e sede.**

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017, l'Associazione di promozione sociale, Ente di Terzo settore, denominata "SALVIAMO IL MARE DA NOI APS", con sede legale in Pisticci (MT) alla via Parma n. 3, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune, non costituiscono modificazioni dello Statuto. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) è subordinato all'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del "RUNTS"; pertanto l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione solo dopo l'effettiva iscrizione al RUNTS.

La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.

## **Art. 2. Efficacia dello Statuto**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall'Assemblea.

## **Art. 3. Scopo ed attività istituzionali.**

L'Associazione è apolitica, apartitica e laica e persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

In particolare L'Associazione intende agire per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni del mare, delle spiagge, del litorale ed aree limitrofe; dei fiumi e corsi d'acqua; per la protezione e tutela della flora e della fauna ed in generale per la tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio e promuovendo l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Scopo dell'Associazione è quello di realizzare e promuovere, sotto ogni forma, iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e forma-

BRL  
Sh  
A  
G  
TA  
AM  
An

tivi, informativi e di divulgazione, di ricerca e di aggiornamento al Turismo naturalistico in chiave sostenibile e responsabile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio, il rispetto delle risorse naturali e del mare in particolare, al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

Inoltre l'Associazione si propone di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, di informazione, di divulgazione, di partecipazione, di ricerca e di aggiornamento al Turismo responsabile.

L'associazione persegue le suddette finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 ed in particolare quelli previsti dalle lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi**
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

1. Stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l'ambiente naturale e promuoverne il disinquinamento, la pulizia, la manutenzione e la salvaguardia dei litorali, della flora e della fauna marina, fluviale e lacustre, attraverso l'esecuzione di programmi e progetti, connettendo anche tra loro le organizzazioni già esistenti sul territorio locale che perseguono finalità simili;
2. Elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione in materia ambientale per chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi dell'Associazione, coinvolgendo in particolare il mondo della scuola, attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale e nazionale, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse, alla tutela dell'ambiente ed al suo disinquinamento, pulizia, manutenzione e salvaguardia, promuovendo pratiche virtuose di risparmio delle risorse naturali e sul risparmio energetico, la prevenzione dell'inquinamento marino, la dispersione dei ri-

fiuti e della plastica soprattutto;

- PR  
Da  
a  
Gley  
MA  
AM  
E
3. Ideare e realizzare progetti di economia circolare che diffondano la cultura del rifiuto come risorsa da recuperare e ne sfruttino il riutilizzo;
  4. Ideare e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  5. Ideare e realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e del paesaggio;
  6. Organizzare e gestire attività turistiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale per la promozione dell'associazione e degli scopi sociali.
  7. Valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e artistico della Basilicata, organizzando iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive della Basilicata, progettando e organizzando soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all'incremento del Turismo consapevole, sostenibile ed ecocompatibile;
  8. Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività turistica improntati alla sostenibilità ed all'eco-compatibilità, allo scopo di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio in cui l'Associazione opera;
  9. Promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell'ecosistema, e scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso del territorio;
  10. Migliorare l'accessibilità al patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico attraverso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opportune reti sentieristiche e il ripristino di tracciati preesistenti;
  11. Stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'Estero;
  12. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La

loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. n. 117/17.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

#### **Art. 4. Risorse economiche.**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. contributi straordinari degli associati;
3. eredità, donazioni, legati e lasciti;
4. contributi pubblici e privati;
5. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. rimborsi da convenzioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/17.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili ed immobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Anche nel corso della vita dell'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

#### **Art. 5. Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 6. Volontario e attività di volontariato**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

#### **Art. 7. Associati**

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del CTS le associazioni di promozione sociale sono organizzazioni costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione secondo le regole stabilite dal successivo art. 22.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art.3. In questo caso la domanda dovrà essere

presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I versamenti effettuati dai soci sono intrasmissibili, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

### **Art. 8. Ammissione degli Associati.**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) intendano:

- condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione nella quale verranno richiesti:

- nome e cognome, o denominazione in caso diverso dalle persone fisiche, luogo e data di nascita, residenza codice fiscale e quant'altro eventualmente necessario in base a disposizioni normative specifiche;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto ed impegno ad attenersi alle clausole ivi contenute nonché alle deliberazioni degli organi sociali.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, con obbligo di motivazione, sull'ammissione dei soci entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 30 (trenta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

### **Art. 9. Diritti e doveri degli Associati.**

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci hanno diritto:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Statuto, all'art.22;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari e nelle modalità stabiliti dai Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

e il dovere di:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale e le eventuali quote suppletive nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le delibere Assembleari e del Consiglio Direttivo
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### **Art. 10. Perdita della qualità di socio.**

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie (recesso) e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno efficacia immediata e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei Soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 9 del presente statuto o che perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o PEC, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la delibera-

zione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

### **Art. 11. Organi dell'Associazione.**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Art. 12. L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

per  
D  
f  
MA  
AM  
C

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 13. Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea degli Associati

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 16 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



**Art. 14. Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

**Art. 15. Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**Art. 16. Il Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di undici, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile in tema di ineleggibilità e di decadenza dalla carica. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio resta in carica per tre anni. I consiglieri sono rieleggibili per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni o il compimento di atti particolari, specificamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza

#### **Art. 17. Funzioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

#### **Art. 18. Funzionamento del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione, anche telematico, che in ogni caso fornisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza, può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purché i componenti l'Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in modalità non contestuali, ossia in videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia consentita dal Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e/o il verbalizzante.

Di ogni deliberazione, si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### **Art. 19. Il Presidente.**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 20. Organo di Controllo.**

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

del  
Se  
A  
An  
E

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 21. Il Revisore legale dei conti.**

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **Art. 22. Libri sociali.**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

debitamente vidimato.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

### **Art. 23. Bilancio e rendicontazione.**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Art. 24. Bilancio sociale**

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 25. Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

### **Art. 26. Personale retribuito**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

## Art. 27. Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

## Art. 28. Scioglimento dell'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## Art. 29. Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

*per*  
*Se*  
*fer*  
*TA*  
*AT*  
*2*

*Roberto Piroli*  
*Stefano Piroli*  
*Luca Piroli*  
*Roberto Piroli*  
*Maria Loredana*  
*Hilly Ambrosini*  
*Roberto Piroli*



Registrato a Pistoia il 24/10/2023  
al n. 611 serie 3  
Vers. con Mod. F23/F24 Postepay Spa  
Euro 200,00  
IL FUNZIONARIO (\*)  
Maria Teresa Montanaro  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
(Alberto Liquori)